Gazzetta ufficiale

ISSN 1725-258X

L 19

47° anno

27 gennaio 2004

dell'Unione europea

Edizione in lingua italiana

Legislazione

C		
Som	ıma	mo

	Regolamento (CE) n. 129/2004 della Commissione, del 26 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	12
7	Regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino	3
	Regolamento (CE) n. 127/2004 della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 127/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (¹)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	95,5
	204	38,7
	212	121,4
	999	85,2
0707 00 05	052	134,0
	204	35,4
	999	84,7
0709 90 70	052	101,0
	204	50,6
	999	75,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	46,2
	204	55,4
	212	53,6
	220	42,1
	448	33,3
	999	46,1
0805 20 10	052	69,6
	204	90,5
	999	80,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,	052	89,0
0805 20 90	204	51,0
	220	81,4
	464	87,2
	600	68,7
	624	77,7
	999	75,8
0805 50 10	052	60,4
	400	38,7
	600	70,2
	999	56,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	40,9
	060	64,4
	400	93,4
	404	93,9
	720	75,4
	999	73,6
0808 20 50	060	59,5
	400	79,3
	720	66,0
	999	68,3

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 128/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ('), in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il metodo di misurazione del titolo alcolometrico dei vini mediante bilancia idrostatica è stato aggiornato e convalidato in base a criteri internazionalmente riconosciuti. L'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo in occasione della sua assemblea generale del 2003.
- (2) L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice ed accurato del titolo alcolometrico volumico dei vini ed evitare le controversie che possono scaturire dall'applicazione di metodi di controllo meno accurati.
- (3) Nel capitolo 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (²) occorre inserire la descrizione aggiornata di tale metodo, corredata dei valori sperimentali dei parametri di convalida del metodo.

- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 3 «Titolo alcolometrico volumico» dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:

- 1) Il punto 2.3.2 del paragrafo 2 è soppresso.
- 2) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come paragrafo 4 bis dopo il paragrafo 4.
- 3) Il punto 5.2 «Densimetria per mezzo della bilancia idrostatica» del paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽i) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 440/2003 (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 15)

ALLEGATO

«4-bis. METODO CONVALIDATO

IT

Determinazione del titolo alcolometrico dei vini con bilancia idrostatica

1. METODO DI MISURAZIONE

1.1. Introduzione

Il Titolo alcolometrico volumico (TAV) dei vini deve essere misurato prima della loro commercializzazione principalmente ai fini della conformità alle norme di etichettatura.

Il Titolo alcolometrico volumico è pari al numero di litri di etanolo contenuti in 100 litri di vino; detti volumi si intendono entrambi misurati alla temperatura di 20° C. Il suo simbolo è "% vol.".

1.2. Oggetto e campo di applicazione

Il metodo di misurazione descritto è la densimetria per mezzo di una bilancia idrostatica.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la temperatura di prova è di 20° C.

1.3. Principio e definizioni

Il principio del metodo consiste innanzitutto nel distillare il vino volume per volume. Il metodo di distillazione è descritto nel presente capitolo. Tale distillazione permette di eliminare le sostanze non volatili. Gli omologhi dell'etanolo, nonché l'etanolo e i suoi omologhi e gli esteri etilici sono compresi nel titolo alcolometrico, poiché si ritrovano nel distillato.

In un secondo tempo si misura la massa volumica del distillato ottenuto. La massa volumica di un liquido ad una determinata temperatura è pari al quoziente della sua massa divisa per il suo volume: $\rho_2 = m/V$; per un vino essa è espressa in g/ml.

Il titolo alcolometrico dei vini può essere misurato per densimetria utilizzando la bilancia idrostatica, in base al principio di Archimede secondo cui un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verticale, dal basso verso l'alto, uguale al peso del liquido spostato.

1.4. Reagenti

Nel corso dell'analisi, salvo indicazione contraria, utilizzare unicamente reagenti di qualità analitica riconosciuta ed acqua almeno di classe 3, quali definiti in ISO 3696:1987.

1.4.1. Soluzione detergente del pescante (idrossido di sodio, 30 % m/v)

Per preparare 100 ml di soluzione, pesare 30 g di idrossido di sodio e portare a volume con etanolo al $96\,\%$ vol.

1.5. Apparecchiatura e materiale

Comune dotazione di laboratorio, in particolare i seguenti elementi:

- 1.5.1. Bilancia idrostatica monopiatto con precisione di 1 mg.
- 1.5.2. Pescante con volume di almeno 20 ml, specificamente adattato alla bilancia, sospeso con un filo di diametro inferiore o uguale a 0,1 mm.
- 1.5.3. Provetta cilindrica con tacca di livello. Il pescante deve poter essere introdotto interamente nella provetta, al di sotto della tacca; la superficie del liquido dev'essere attraversata soltanto dal filo di sospensione. La provetta deve avere un diametro interno maggiore di almeno 6 mm di quello del pescante.
- 1.5.4. Termometro (o sonda termometrica) con scala in gradi e decimi di grado, da 10 a 40° C, tarato a \pm 0,05° C.
- 1.5.5. Pesi verificati da un organismo riconosciuto di certificazione.

1.6. Modo di operare

IT

Dopo ogni misurazione, il pescante e la provetta devono essere puliti con acqua distillata, asciugati con carta morbida da laboratorio che non lasci fibre e risciacquati con la soluzione di cui si vuole determinare la massa volumica. Le misurazioni devono essere effettuate appena lo strumento è giunto a stabilità in modo da limitare le perdite di alcole per evaporazione.

1.6.1. Taratura della bilancia

Sebbene le bilance siano generalmente munite di un dispositivo interno di taratura, la bilancia idrostatica deve poter essere tarata con pesi controllati da un organismo ufficiale di certificazione.

- 1.6.2. Taratura del pescante
- 1.6.2.1. Riempire la provetta sino alla tacca di livello con acqua bidistillata (o di purezza equivalente, ad esempio microfiltrata, di conducibilità 18,2 $\,\mathrm{M}\Omega/\mathrm{cm}$), ad una temperatura compresa tra 15 e 25° C, ma preferibilmente prossima a 20° C.
- 1.6.2.2. Immergere il pescante e il termometro nel liquido, agitare, leggere la massa volumica del liquido sullo strumento e, se necessario, correggere la lettura affinché sia uguale a quella dell'acqua alla temperatura di misurazione.
- 1.6.3. Controllo con soluzione idroalcolica
- 1.6.3.1. Riempire la provetta cilindrica sino alla tacca con una soluzione idroalcolica di titolo noto ad una temperatura compresa tra 15 e 25° C, ma preferibilmente prossima a 20° C.
- 1.6.3.2. Immergere il pescante e il termometro nel liquido, agitare e leggere sullo strumento la massa volumica del liquido (o il suo titolo alcolometrico, se lo strumento lo consente). Il titolo alcolometrico così determinato dev'essere lo stesso di quello inizialmente noto.

Nota: Questa soluzione di titolo alcolometrico noto può servire per la taratura del pescante, invece dell'acqua bidistillata.

- 1.6.4. Misurazione della massa volumica di un distillato (o del suo titolo alcolometrico, se lo strumento lo consente)
- 1.6.4.1. Versare il campione nella provetta cilindrica sino alla tacca.
- 1.6.4.2. Immergere il pescante e il termometro nel liquido, agitare e leggere sullo strumento la massa volumica del liquido (o, se possibile, il suo titolo alcolometrico). Annotare la temperatura se la massa volumica viene misurata a t $^{\circ}$ C ρ_{t} .
- 1.6.4.3. Correggere ρ_t utilizzando la tabella delle masse volumiche ρ_t delle miscele idroalcoliche (tabella II dell'allegato II del presente capitolo).
- 1.6.5. Pulitura del pescante e della provetta cilindrica.
- 1.6.5.1. Immergere il pescante nella soluzione detergente posta nella provetta.
- 1.6.5.2. Lasciare in immersione per un'ora, imprimendo periodicamente al pescante un movimento rotatorio.
- 1.6.5.3. Risciacquare con abbondante acqua corrente e poi con acqua distillata.
- 1.6.5.4. Asciugare con carta morbida da laboratorio che non lasci fibre.

Effettuare queste operazioni alla prima utilizzazione del pescante, poi periodicamente, ogni qual volta ciò sia necessario.

1.6.6. Risultato

A partire dalla massa volumica ρ_{20} , calcolare il titolo alcolometrico effettivo mediante la tabella alcolometrica che fornisce il valore del titolo alcolometrico volumico (% vol.) a 20° C in funzione della massa volumica a 20° C delle miscele idroalcoliche. Si tratta della tabella internazionale alcolometrica adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale nella sua raccomandazione n. 22.

2. RAFFRONTO DELLE MISURE EFFETTUATE PER MEZZO DELLA BILANCIA IDROSTATICA CON QUELLE OTTENUTE TRAMITE DENSIMETRIA ELETTRONICA

A partire da campioni il cui titolo alcolometrico è compreso fra 4 % vol. e 18 % vol., si è proceduto alla misurazione della ripetibilità e della riproducibilità dopo una prova interlaboratorio. Si tratta di un raffronto delle misure del titolo alcolometrico di vari campioni ottenute tramite bilancia idrostatica e densimetria elettronica, che includono i valori di ripetibilità e di riproducibilità scaturiti da prove interlaboratorio effettuate su grande scala.

2.1. Campioni:

IT

Si tratta di vini di densità diverse e titoli alcolometrici preparati mensilmente su scala industriale, prelevati da uno stock di bottiglie conservate in condizioni normali, e forniti anonimamente ai laboratori.

2.2. Laboratori:

I laboratori che prendono parte alle prove mensili organizzate dall'Unione Italiana Vini (Verona, Italia) conformemente alla normativa ISO 5725 (UNI 9225) ed all'"International Protocol of Proficiency test for chemical analysis laboratories" (Protocollo internazionale di verifica dell'idoneità per i laboratori che effettuano analisi chimiche), definito dall'AOAC, dall'ISO e dall'IUPAC, e nell'osservanza degli orientamenti ISO 43 e ILAC G13. La società sopra citata trasmette una relazione annua a tutti i partecipanti.

2.3. Apparecchiatura:

- 2.3.1. Una bilancia idrostatica elettronica (la cui precisione consente di fornire la massa volumica sino alla quinta cifra decimale) eventualmente munita di un apparecchio di elaborazione dei dati.
- 2.3.2. Un densimetro elettronico eventualmente dotato di un campionatore automatico.

2.4. Analisi

In base alle norme di convalida dei metodi di analisi, ogni campione è analizzato per due volte consecutivamente per determinare il titolo alcolometrico.

2.5. Risultati

La tabella 1 mostra i risultati di misurazione ottenuti dai laboratori che si servono di una bilancia idro-

La tabella 2 mostra i risultati ottenuti dai laboratori che si servono di un densimetro elettronico.

2.6. Valutazione dei risultati

2.6.1. I risultati delle prove sono stati esaminati per evidenziare l'errore sistematico individuale (p < 0,025) utilizzando successivamente i test di Cochran e di Grubbs, secondo le procedure descritte nel "Protocol for the Design, Conduct and Interpretation of Method-Performance Studies" internazionalmente riconosciuto.</p>

2.6.2. Ripetibilità (r) e riproducibilità (R)

I calcoli di ripetibilità (r) e riproducibilità (R) definiti dal protocollo sono stati effettuati sui risultati rimanenti dopo l'eliminazione dei valori aberranti. Quando si procede alla valutazione di un nuovo metodo, spesso non vi sono metodi di riferimento convalidati o metodi statutari per paragonare i criteri di precisione. Per mettere a confronto i dati di precisione ottenuti mediante le prove collaborative si fa riferimento quindi a livelli di precisione "stimati". Tali livelli "stimati" sono calcolati con la formula di Horwitz. Il raffronto dei risultati delle prove ed i livelli previsti indica se il metodo è sufficientemente accurato per il livello di analita misurato. Il valore "stimato" di Horwitz è calcolato con la formula di Horwitz

 $RSDR = 2^{(1-0.5 \log C)}$

laddove C = concentrazione misurata di analita espressa in decimi (es.: 1 g/100 g = 0.01).

Il valore Horrat fornisce un paragone della precisione effettiva determinata con la precisione prevista dalla formula di Horwitz per il metodo ed al livello particolare di concentrazione dell'analita; essa è calcolata nel seguente modo:

HoR = RSDR(misurato)/RSDR(Horwitz)

2.6.3. Precisione interlaboratorio

Un valore Horrat di 1 indica generalmente un grado di precisione interlaboratorio soddisfacente, mentre un valore superiore a 2 indica generalmente un grado di precisione insoddisfacente, ossia una precisione eccessivamente variabile vuoi per ragioni analitiche vuoi perché la variazione ottenuta è più elevata di quella stimata per il metodo adoperato. Hor è così calcolato ed utilizzato per determinare la precisione interlaboratorio con la seguente approssimazione:

RSDr(Horwitz) = 0,66 RSDR(Horwitz) (il che presuppone la seguente approssimazione: r = 0,66 R)

La tabella 3 mostra le differenze esistenti tra le misurazioni ottenute dai laboratori che si servono del densimetro elettronico e quelli che utilizzano la bilancia idrostatica. Al di fuori del campione 2000/3 che ha un titolo alcolometrico molto basso e per il quale entrambe le tecniche impiegate mostrano un basso livello di riproducibilità, si osserva una buona concordanza per gli altri campioni.

2.6.4. Parametri di fedeltà

La tabella 4 indica la media generale dei parametri di fedeltà calcolati a partire da tutte le prove mensili effettuate tra il mese di gennaio 1999 e il mese di maggio 2001.

In particolare:

Ripetibilità (r) = 0,074 (% vol.) per la bilancia idrostatica e 0,061 (% vol.) per la densimetria elettronica

Riproducibilità (R) = 0,229 (% vol.) per la bilancia idrostatica e 0,174 (% vol.) per la densimetria elettronica.

2.7. Conclusione

Dai risultati relativi alla determinazione del titolo alcolometrico di una vasta gamma di vini emerge che le misurazioni effettuate con la bilancia idrostatica concordano con quelle effettuate per densimetria elettronica utilizzando un risonatore di flessione e che i valori dei parametri di validazione sono simili per i due metodi.

Abbreviazioni utilizzate nelle tabelle:

— Media	media dei dati utilizzati nelle analisi statistiche
— N	numero complessivo dei gruppi di dati presentati
— nc	numero di risultati esclusi dalle analisi statistiche per ragioni di non conformità
— Valori aberranti	numero di risultati esclusi dalle analisi statistiche dopo la determinazione dei valori aberranti con i test di Cochran o Grubbs
— n1	numero di risultati utilizzati nelle analisi statistiche
— r	limite di ripetibilità
— Sr	scarto tipo di ripetibilità
— RSDr	scarto tipo relativo di ripetibilità (Sr x 100/Media)
— Hor	il valore HORRAT per la ripetibilità è l'RSD osservato diviso per il valore RSDr stimato con la formula di Horwitz utilizzando l'approssimazione r = 0,66R
— R	limite di riproducibilità
— SR	scarto tipo di riproducibilità
— HoR	il valore HORRAT di riproducibilità è il valore di RSD osservato diviso per l'RSDR calcolato a partire da HoR = RSDR(misurato)/RSDR

	ī	ı	T	T	T	ı		T	ı	T		ı	1	
	Media	n	aberranti	n1	r	Sr	RSDr	Hor	R	sR	RSDR	HoR	numero di repliche	differenza CrD95
1999/1	11,043	17	1	16	0,0571	0,0204	0,1846	0,1004	0,1579	0,0564	0,5107	0,18	2	0,1080
1999/2	11,247	14	1	13	0,0584	0,0208	0,1854	0,1011	0,1803	0,0644	0,5727	0,21	2	0,1241
1999/3	11,946	16	0	16	0,0405	0,0145	0,1211	0,0666	0,1593	0,0569	0,4764	0,17	2	0,1108
1999/4	7,653	17	1	16	0,0502	0,0179	0,2344	0,1206	0,1537	0,0549	0,7172	0,24	2	0,1057
1999/5	11,188	17	0	17	0,0871	0,0311	0,2780	0,1515	0,2701	0,0965	0,8622	0,31	2	0,1860
1999/6	11,276	19	0	19	0,0846	0,0302	0,2680	0,1462	0,2957	0,1056	0,9365	0,34	2	0,2047
1999/7	8,018	17	0	17	0,0890	0,0318	0,3964	0,2054	0,2573	0,0919	1,1462	0,39	2	0,1764
1999/9	11,226	17	0	17	0,0580	0,0207	0,1846	0,1423	0,2796	0,0999	0,8896	0,45	2	0,1956
1999/10	11,026	17	0	17	0,0606	0,0216	0,1961	0,1066	0,2651	0,0947	0,8588	0,31	2	0,1850
1999/11	7,701	16	1	15	0,0643	0,0229	0,2980	0,1535	0,2330	0,0832	1,0805	0,37	2	0,1616
1999/12	10,987	17	2	15	0,0655	0,0234	0,2128	0,1156	0,1258	0,0449	0,4089	0,15	2	0,0827
2000/1	11,313	16	0	16	0,0986	0,0352	0,3113	0,1699	0,2577	0,0920	0,8135	0,29	2	0,1754
2000/2	11,232	17	0	17	0,0859	0,0307	0,2731	0,1489	0,2535	0,0905	0,8060	0,29	2	0,1740
2000/3	0,679	10	0	10	0,0680	0,0243	3,5773	1,2783	0,6529	0,2332	34,3395	8,10	2	0,4604
2000/4	11,223	18	0	18	0,0709	0,0253	0,2257	0,1230	0,2184	0,0780	0,6951	0,25	2	0,1503
2000/5	7,439	19	1	18	0,0630	0,0225	0,3023	0,1549	0,1522	0,0544	0,7307	0,25	2	0,1029
2000/6	11,181	19	0	19	0,0536	0,0191	0,1710	0,0932	0,2783	0,0994	0,8890	0,32	2	0,1950
2000/7	10,858	16	0	16	0,0526	0,0188	0,1731	0,0939	0,1827	0,0653	0,6011	0,22	2	0,1265
2000/9	12,031	17	1	16	0,0602	0,0215	0,1787	0,0985	0,2447	0,0874	0,7263	0,26	2	0,1704
2000/10	11,374	18	0	18	0,0814	0,0291	0,2555	0,1395	0,2701	0,0965	0,8482	0,31	2	0,1866
2000/11	7,644	18	0	18	0,0827	0,0295	0,3863	0,1988	0,2289	0,0817	1,0694	0,36	2	0,1565
2000/12	11,314	19	1	18	0,0775	0,0277	0,2447	0,1336	0,2421	0,0864	0,7641	0,28	2	0,1667
2001/1	11,415	19	0	19	0,0950	0,0339	0,2971	0,1623	0,2410	0,0861	0,7539	0,27	2	0,1636
2001/2	11,347	19	0	19	0,0792	0,0283	0,2493	0,1361	0,1944	0,0694	0,6119	0,22	2	0,1316
2001/3	11,818	16	0	16	0,0659	0,0235	0,1990	0,1093	0,2636	0,0941	0,7965	0,29	2	0,1834
2001/4	11,331	17	0	17	0,1067	0,0381	0,3364	0,1836	0,1895	0,0677	0,5971	0,22	2	0,1229
2001/5	8,063	19	1	18	0,0782	0,0279	0,3465	0,1797	0,1906	0,0681	0,8442	0,29	2	0,1290

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

	media n1	n	aberranti	n1	r	sr	RSDr	Hor	R	sR	RSDR	HoR	numero di repliche	differenza CrD95
D1999/1	11,019	18	1	17	0,0677	0,0242	0,2196	0,1193	0,1996	0,0713	0,6470	0,23	2	0,1370
D1999/2	11,245	19	2	17	0,0448	0,0160	0,1423	0,0776	0,1311	0,0468	0,4165	0,15	2	0,0900
D1999/3	11,967	21	0	21	0,0701	0,0250	0,2091	0,1151	0,1552	0,0554	0,4631	0,17	2	0,1040
D1999/4	7,643	19	1	18	0,0610	0,0218	0,2852	0,1467	0,1340	0,0479	0,6262	0,21	2	0,0897
D1999/5	11,188	21	3	18	0,0260	0,0093	0,0829	0,0452	0,2047	0,0731	0,6536	0,24	2	0,1442
D1999/6	11,303	21	0	21	0,0652	0,0233	0,2061	0,1125	0,1466	0,0523	0,4631	0,17	2	0,0984
D1999/7	8,026	21	0	21	0,0884	0,0316	0,3935	0,2039	0,1708	0,0610	0,7600	0,26	2	0,1124
D1999/9	11,225	17	0	17	0,0372	0,0133	0,1183	0,0645	0,1686	0,0602	0,5366	0,19	2	0,1178
D1999/10	11,011	19	0	19	0,0915	0,0327	0,2969	0,1613	0,1723	0,0615	0,5588	0,20	2	0,1129
D1999/11	7,648	21	1	20	0,0615	0,0220	0,2872	0,1478	0,1538	0,0549	0,7183	0,24	2	0,1043
D1999/12	10,999	16	1	15	0,0428	0,0153	0,1389	0,0755	0,2015	0,0720	0,6541	0,23	2	0,1408
D2000/1	11,248	22	1	21	0,0697	0,0249	0,2212	0,1206	0,1422	0,0508	0,4516	0,16	2	0,0944
D2000/2	11,240	19	3	16	0,0448	0,0160	0,1424	0,0776	0,1619	0,0578	0,5145	0,19	2	0,1123
D2000/3	0,526	12	1	11	0,0327	0,0117	2,2185	0,7630	0,9344	0,3337	63,4009	14,39	2	0,6605
D2000/4	11,225	19	1	18	0,0476	0,0170	0,1514	0,0825	0,1350	0,0482	0,4295	0,15	2	0,0924
D2000/5	7,423	21	0	21	0,0628	0,0224	0,3019	0,1547	0,2635	0,0941	1,2677	0,43	2	0,1836
D2000/6	11,175	23	2	21	0,0606	0,0217	0,1938	0,1056	0,1697	0,0606	0,5424	0,20	2	0,1161
D2000/7	10,845	21	5	16	0,0440	0,0157	0,1449	0,0786	0,1447	0,0517	0,4766	0,17	2	0,0999
D2000/9	11,983	22	1	21	0,0841	0,0300	0,2507	0,1380	0,2410	0,0861	0,7183	0,26	2	0,1651
D2000/10	11,356	22	1	21	0,0635	0,0227	0,1997	0,1090	0,1865	0,0666	0,5866	0,21	2	0,1280
D2000/11	7,601	27	0	27	0,0521	0,0186	0,2448	0,1258	0,1685	0,0602	0,7916	0,27	2	0,1162
D2000/12	11,322	25	1	24	0,0476	0,0170	0,1503	0,0820	0,1594	0,0569	0,5028	0,18	2	0,1102
D2001/1	11,427	29	0	29	0,0706	0,0252	0,2207	0,1206	0,1526	0,0545	0,4771	0,17	2	0,1020
D2001/2	11,320	29	1	28	0,0675	0,0241	0,2128	0,1161	0,1570	0,0561	0,4952	0,18	2	0,1057
D2001/3	11,826	34	1	33	0,0489	0,0175	0,1476	0,0811	0,1762	0,0629	0,5322	0,19	2	0,1222
D2001/4	11,339	31	2	29	0,0639	0,0228	0,2012	0,1099	0,1520	0,0543	0,4788	0,17	2	0,1026
D2001/5	8,058	28	0	28	0,0473	0,0169	0,2098	0,1088	0,2025	0,0723	0,8976	0,31	2	0,1412

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

0,036

Scarto tipo sulla differenza

Tabella 3: Raffronto dei risultati fra la bilancia idrostatica (BH) e la densimetria elettronica (DE)

	Media (HB)	n	aberranti	n1		Media (ED)	n	aberranti	n1	ΔTAV (HB-EΓ
1999/1	11,043	17	1	16	D1999/1	11,019	18	1	17	0,024
1999/2	11,247	14	1	13	D1999/2	11,245	19	2	17	0,002
1999/3	11,946	16	0	16	D1999/3	11,967	21	0	21	- 0,021
1999/4	7,653	17	1	16	D1999/4	7,643	19	1	18	0,010
1999/5	11,188	17	0	17	D1999/5	11,188	21	3	18	0,000
1999/6	11,276	19	0	19	D1999/6	11,303	21	0	21	- 0,028
1999/7	8,018	17	0	17	D1999/7	8,026	21	0	21	- 0,008
1999/9	11,226	17	0	17	D1999/9	11,225	17	0	17	0,002
1999/10	11,026	17	0	17	D1999/10	11,011	19	0	19	0,015
1999/11	7,701	16	1	15	D1999/11	7,648	21	1	20	0,052
1999/12	10,987	17	2	15	D1999/12	10,999	16	1	15	- 0,013
2000/1	11,313	16	0	16	D2000/1	11,248	22	1	21	0,065
2000/2	11,232	17	0	17	D2000/2	11,240	19	3	16	- 0,008
2000/3	0,679	10	0	10	D2000/3	0,526	12	1	11 (*)	0,153
2000/4	11,223	18	0	18	D2000/4	11,225	19	1	18	- 0,002
2000/5	7,439	19	1	18	D2000/5	7,423	21	0	21	0,016
2000/6	11,181	19	0	19	D2000/6	11,175	23	2	21	0,006
2000/7	10,858	16	0	16	D2000/7	10,845	21	5	16	0,013
2000/9	12,031	17	1	16	D2000/9	11,983	22	1	21	0,049
2000/10	11,374	18	0	18	D2000/10	11,356	22	1	21	0,018
2000/11	7,644	18	0	18	D2000/11	7,601	27	0	27	0,043
2000/12	11,314	19	1	18	D2000/12	11,322	25	1	24	- 0,008
2001/1	11,415	19	0	19	D2001/1	11,427	29	0	29	- 0,012
2001/2	11,347	19	0	19	D2001/2	11,320	29	1	28	0,027
2001/3	11,818	16	0	16	D2001/3	11,826	34	1	33	- 0,008
2001/4	11,331	17	0	17	D2001/4	11,339	31	2	29	- 0,008
2001/5	8,063	19	1	18	D2001/5	8,058	28	0	28	0,004
	I	l	1	1	1	1	1	Differenza gene	erale/TAV (HB-ED)	0,014

^(*) La prova 2000/3 non è presa in considerazione.

Tabella 4: Parametri di fedeltà

	Bilancia idrostatica	Densimetria elettronica
n1	441	557
varianza relativa di ripetibilità	0,309	0,267
R	0,074	0,061
Sr	0,026	0,022
varianza relativa di riproducibilità	2,948	2,150
R	0,229	0,174
sR	0,082	0,062»

REGOLAMENTO (CE) N. 129/2004 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/ (1)75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2)L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle prepara-
- A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/ 75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/ 2003 (4).
- È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (6), nella direttiva 94/65/CE del Consiglio (7) e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio (8), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE (9).
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2004.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

^(*) GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3. (*) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (*) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7. (*) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. (*) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 21 10 9000	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 12 11 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 12 19 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 19 11 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 19 13 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 19 55 9110	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 22 11 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 22 19 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 29 11 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 29 13 9100	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 29 55 9110	P06	EUR/100 kg	40,00
0203 19 15 9100	P06	EUR/100 kg	25,00
0203 19 55 9310	P06	EUR/100 kg	25,00
0203 29 15 9100	P06	EUR/100 kg	25,00
0210 11 31 9110	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 11 31 9910	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 19 81 9100	P06	EUR/100 kg	56,50
0210 19 81 9300	P06	EUR/100 kg	56,50
1601 00 91 9120	P06	EUR/100 kg	20,50
1601 00 99 9110	P06	EUR/100 kg	15,50
1602 41 10 9110	P06	EUR/100 kg	30,50
1602 41 10 9130	P06	EUR/100 kg	18,00
1602 42 10 9110	P06	EUR/100 kg	24,00
1602 42 10 9130	P06	EUR/100 kg	18,00
1602 49 19 9130	P06	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 27.3.2002, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P06 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Romania, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania, Cipro, Malta, Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 130/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- Il mercato delle carni suine versa in una situazione difficile ed è opportuno sostenerlo mediante la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del codice NC 0203.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/ 2003 della Commissione (2) fissa la durata della validità dei titoli d'esportazione a 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, al fine di alleviare rapidamente la situazione del mercato e consentire un miglioramento del livello dei prezzi di mercato, occorre incoraggiare gli operatori ad accelerare le operazioni relative alle importazioni che beneficiano di restituzioni. È necessario pertanto stabilire un periodo di validità più breve per i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito di detta misura.
- (3) Tenuto conto dell'aumento delle restituzioni rispetto alle situazioni precedenti, è opportuno adeguare l'importo delle garanzie fissate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1518/2003.

- Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1518/2003.
- Le misure previste dal presente regolamento sono (5) conformi al parere del comitato di gestione per le carni

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:

- a) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: «Tuttavia, per i prodotti del codice NC 0203, i titoli d'esportazione rilasciati nel febbraio 2004 sono validi solamente fino al termine del secondo mese successivo a quello del rilascio e quelli rilasciati nel marzo 2004 sono validi solo fino al termine del mese successivo a quello del rilascio.»;
- b) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a partire dal 27 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2004.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 282 dell¹1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5). (2) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzione all'esportazione (¹)	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000	1	10
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110	2	10
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100	3	6
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910	4	14
0210 12 19 9100	5	0
0210 19 81 9100	6	14
0210 19 81 9300	7	14
1601 00 91 9120	8	5
1601 00 99 9110	9	4
1602 41 10 9110	10	8
1602 42 10 9110	11	6
1602 41 10 9130 1602 42 10 9130 1602 49 19 9130	12	5

⁽¹) Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 6.»